

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatrice VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 09/12/2021

### FATTO

La ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 27 aprile 2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di quarantanove rate; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.363,24 di cui:

- Euro 397,37 a titolo di "Commissioni di attivazione" "ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto",
- Euro 637,49 a titolo di "Commissioni della rete distributiva" ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto",
- Euro 328,38 a titolo di "Spese d'istruttoria" "ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto";

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Con riguardo l'applicazione della legge 106/2021, che fa riferimento tra l'altro alla normativa secondaria, la ricorrente afferma che devono essere richiamate le Istruzioni della Banca d'Italia del 2019 che prevedevano il diritto al rimborso di tutti gli oneri non goduti, sia *upfront*, sia *recurring*.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:

- l'inapplicabilità dei principi della sentenza Lexitor al caso in esame;
- la natura upfront delle commissioni di intermediazione, delle commissioni di attivazione e delle spese d'istruttoria;



- in relazione alle commissioni di intermediazione, che gli importi sono stati versati in favore di un terzo soggetto intermediario del credito e non incassati dalla scrivente; Parte resistente ha quindi svolto delle considerazioni circa il recente intervento del Legislatore con la legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha introdotto nell'ordinamento il nuovo art. 125-sexies TUB; per cui, considerando il tenore del comma 2 del nuovo articolo, il quale prevede che l'estinzione anticipata di contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 non comporti la riduzione di tutti i costi ma solo dei costi dovuti per la vita residua del contratto, ritiene siano restituibili solamente i costi *recurring* con esclusione dei costi *up front*. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La vicenda in esame è regolata dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, TUB, introdotto dal d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

Il suddetto articolo, concepito al fine di recepire l'art. 16 «*Rimborso anticipato*» della direttiva 2008/48/CE, statuiva che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Questa norma è stata interpretata dai collegi ABF nel senso che, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di chiarire, con la cd. "sentenza Lexitor", che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva affermato il principio secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

Sulla medesima materia è recentemente tornato il legislatore, il quale con la l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (il cd. decreto "Sostegni-bis"), entrata in vigore il 25.7.2021, ha sostituito il precedente testo dell'articolo 125 -*sexies* con il seguente:

"Art. 125 -*sexies* (Rimborso anticipato).

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel



costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

È così sorto il problema interpretativo se la norma dettata dal decreto "Sostegni-bis" imponesse di modificare l'orientamento fin qui seguito dall'Arbitro e dalla giurisprudenza di merito, portando all'applicazione del principio di diritto enunciato nella summenzionata sentenza Lexitor solo ai contratti stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegni-bis".

La questione è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 216767/2021, ha stabilito il seguente principio: "in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Ciò posto, venendo al caso in specie e così ai costi di cui la ricorrente chiede il rimborso, esaminate le clausole del contratto di finanziamento, e richiamata la decisione di questo Collegio (n. 17380/20) relativa a clausole del tutto analoghe, si rileva che tutti i costi in esame hanno natura *recurring*.

Pertanto, in linea con il recente orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 216767/21, si conclude che le richieste della ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				1.056,55	Recurring	59,17%	625,13		625,13
Spese d'istruttoria				555,00	Recurring	59,17%	328,38		328,38
Commissioni rete esterna				1.695,00	Recurring	59,17%	1.002,88		1.002,88
<b>Totale</b>				<b>3.306,55</b>					<b>1.956,38</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.956,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA